



CONFINDUSTRIA

*"Decreto recante i criteri
per l'assimilazione dei
rifiuti speciali ai rifiuti
urbani"*

Osservazioni preliminari
Confindustria

20 febbraio 2017



Premessa

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ripreso l'attività istruttoria in ordine all'emanazione del decreto interministeriale, elaborato di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, recante **“i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”**, previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento da lungo atteso dalle imprese, in quanto può rappresentare **un'occasione fondamentale per definire aspetti essenziali della gestione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive**, nonché **per delimitare il potere discrezionale dei Comuni in materia di tassazione dei rifiuti**.

Limitando tale potestà in capo agli Enti locali, viene implementato al meglio uno dei principi fondanti la gestione dei rifiuti, il c.d. **“chi inquina paga” di matrice comunitaria (“polluter pays”)**, **distribuendo correttamente la responsabilità, sulla gestione dei rifiuti originati dalle superfici, tra pubblico e privato**, contenendo, de facto, quantità e qualità di quelle imponibili e superando l'eventualità di una doppia tassazione per i produttori di rifiuti speciali quali possono essere le imprese, e quindi la definizione corretta degli obblighi documentali previsti per la gestione dei propri rifiuti speciali.

Da ciò deriva una corretta **individuazione delle superfici delle attività produttive suscettibili di produrre i rifiuti speciali assimilati, da assoggettare alla TARI**.

La mancata emanazione di tale decreto ha generato, infatti, **forti difformità sul territorio nazionale nei criteri di assimilazione adottati dai singoli Comuni anche a distanza di pochi chilometri**, come evidenziato negli **studi allegati in calce al documento**, senza una **diretta correlazione tra la qualità/quantità dei rifiuti assimilati e l'effettiva capacità del comune e dell'azienda affidataria a svolgere il servizio di raccolta**.

La definizione di tali criteri di assimilazione non comporta solo conseguenze di tipo economico in merito all'applicazione di una tassa in alternativa al costo di smaltimento o recupero presso operatori professionali privati, ma **anche effetti di natura sanzionatoria in caso di comportamenti erranei**.

Infatti, il conferimento non corretto al servizio pubblico è assimilato ad abbandono o deposito incontrollato di rifiuto speciale, con sanzione penale anche per rifiuti non pericolosi, senza considerare le possibili sanzioni amministrative conseguenti alla mancata tenuta dei documenti previsti dalla legge¹.

Ciò premesso si presentano di seguito le osservazioni di Confindustria sui principi generali da seguire per una corretta definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani.

¹ Art. 1, comma 649, ultimo periodo Legge n. 147/2013



Criteri qualitativi

La mancata emanazione dei decreti attuativi del DLgs n. 152/2006, comporta che ai fini dell'individuazione dei criteri di assimilazione si deve far riferimento alla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, che non è ovviamente in linea con i codici CER di matrice comunitaria (Decisione UE 2014/955/UE) e con le successive disposizioni in materia di imballaggi (vd Titolo II parte IV D.Lgs. n. 152/2006), oltre a non fornire alcuna indicazione circa i possibili criteri quantitativi.

Per tali ragioni riteniamo che ai fini dell'individuazione dei criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi da parte dello Stato, si debba necessariamente **partire dalle disposizioni di legge già vigenti in materia.**

A tale riguardo, **la disciplina della TARI, dettata dall'art. 1, comma 649 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147**, stabilisce un **divieto di assimilazione dei rifiuti speciali prodotti, in via continuativa e prevalente, nei locali e nelle aree di lavorazione industriale, e nei magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività.** Tale principio vale a prescindere dal valore economico del rifiuto speciale (es. **scarti di lavorazione** pagati dai soggetti privati incaricati dello smaltimento metallo e carta) e dalla sua eventuale qualificazione come sottoprodotto (nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006).

Tale interpretazione della norma ha trovato un'espressa conferma **da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014**, nella quale è stato stabilito il **divieto di assimilazione dei rifiuti speciali prodotti nei locali e nelle aree di lavorazione industriale, nei magazzini intermedi di produzione e di stoccaggio dei prodotti finiti, nonché nelle aree scoperte asservite al ciclo produttivo.**

Purtroppo, riscontriamo che **molti uffici fiscali dei Comuni non si sono allineati alla pronuncia del MEF** e alle successive sentenze di merito della giurisprudenza tributaria che si sono allineate a tale interpretazione, adottando soluzioni difformi: in alcuni casi, ad esempio, hanno continuato a tassare tali magazzini, mentre in altri hanno detassato solo i magazzini di materie prime e non anche quelli di semilavorati e prodotti finiti.

Per Confindustria è assolutamente prioritario che nel decreto sia confermata l'esclusione dall'assimilazione dei rifiuti speciali prodotti nei **locali e nelle aree di lavorazione industriale**, nonché nei magazzini ed aree **funzionalmente ed esclusivamente connesse a tali attività.**

A tale riguardo, segnaliamo che il divieto di assimilazione dei **rifiuti speciali prodotti nei magazzini industriali** è coerente con il divieto previsto dall'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, di **"immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura"**, tipici delle attività di magazzinaggio industriale".

A tale riguardo si ritiene che il citato principio di non assimilabilità per le attività industriali si debba estendere a tutti i rifiuti speciali prodotti nelle **aree destinate a cantiere,**



nonché nei magazzini collegati, durante la costruzione o il recupero edilizio, salvaguardando l'interesse delle imprese a poter effettuare il relativo smaltimento a proprie spese, per conto proprio ovvero affidandosi ad operatori specializzati reperibili sul mercato, in regime di concorrenza.

In ogni caso sarebbe opportuno che nel decreto interministeriale vengano chiarite in modo puntuale le tipologie dei rifiuti che sono realmente conferibili al servizio pubblico,.

Criteri quantitativi

Peraltro, sarebbe opportuno che i nuovi criteri quantitativi di assimilazione definiscano una soglia massima di rifiuti speciali assimilati conferibili al servizio pubblico, **superata la quale la non assimilabilità deve valere per tutta la quantità di rifiuti speciali prodotta dall'impresa**, e non solo per la quota eccedente.

In tal caso, il produttore potrà quindi provvedere in via autonoma allo smaltimento tramite soggetti privati dell'intera quantità. In caso contrario, infatti, si creerebbero situazioni gestionali insostenibili non solo per l'impresa, ma anche per il gestore del pubblico servizio, togliendo, in tal modo, un sovradimensionamento in merito all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, al soggetto affidatario dello stesso.

Ai fini dell'individuazione da parte dello Stato dei criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali, per i Comuni che non hanno posto in atto un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, si suggerisce di tenere conto dei limiti quantitativi individuati da ricerche scientifiche, ove esistenti, che definiscono la **reale produzione di rifiuti di un determinato settore economico**.

In mancanza di tali analisi economiche sarebbe opportuno che le Amministrazioni comunali utilizzassero, per la determinazione di tali soglie, di un valore non superiore alla media dei **coefficienti presuntivi, minimi e massimi, di produzione dei rifiuti** stabiliti per tipologia di attività dal DPR n. 158/99 (nelle more del loro aggiornamento), fermo restando l'esclusione dalla base imponibile della TARI delle aree non assimilabili secondo la citata risoluzione MEF.

Proporzionalità del prelievo

Da ultimo si sottolinea come il potere dei Comuni di procedere all'assimilazione dei rifiuti non possa prescindere, comunque, dall'applicazione dei **principi di "efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica"** che il legislatore impone di applicare a qualsiasi gestione di rifiuti (cfr. art. 178 D.Lgs. n. 152/2006).

Spesso assistiamo all'applicazione di prelievi ingiustificati da parte dei Comuni su aree in cui non si svolgono qualsivoglia attività suscettibile di produrre rifiuti (né speciali, né urbani) come ad esempio i magazzini automatizzati per il **settore della logistica**, o le aree scoperte o coperte, destinate a parcheggio/sosta degli autobus per il **settore del trasporto privato**.



Cionondimeno i Comuni assoggettano tali aree all'applicazione della TARI senza riconoscere esenzioni o riduzioni di tariffa. Per le imprese sussiste, d'altro canto, la difficoltà di comprovare l'inidoneità dei suddetti locali o aree a produrre rifiuti urbani, dal momento che l'Amministrazione finanziaria non ha mai fornito indicazioni in merito alle modalità con cui il contribuente può comprovare tale circostanza.

Dal sistema associativo arriva inoltre la segnalazione che talune amministrazioni impongono alle imprese di trasportare i propri rifiuti assimilati agli Ecocentri, aggiungendo, in tal modo, all'onere della TARI, i costi di trasporto.

Ricordiamo che la **Corte di Giustizia europea in due sentenze (caso C-254/08 del 16 luglio 2009, caso C-551/13 del 18 dicembre 2014)**, ha affermato che i criteri adottati per la definizione del costo del servizio pubblico non devono comportare per gli utenti **“costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”**, in ottemperanza al principio comunitario “chi inquina paga”, peraltro richiamato dalla stessa disciplina TARI.

Considerando che entrambi i casi affrontati dalla Corte Europea riguardano fattispecie avvenute nel nostro Paese, sarà certamente utile che il futuro decreto, nella definizione dei criteri di assimilazione da parte dei Comuni, risulti coerente rispetto al principio comunitario di “proporzionalità”, definito nelle citate sentenze.

Peraltro, la normativa TARI (l'art. 1, c. 649 della L. n. 147/13) riconosce ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani una **riduzione della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero**, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Tale principio, benché formalmente rispettato dai Comuni, genera tuttavia una riduzione tutt'altro che significativa della tariffa. Dalle segnalazioni pervenute dal sistema associativo, infatti, la riduzione media concessa è nell'ordine di circa il 20% a valere della parte variabile (ricordiamo che tale parte costituisce una quota pari al 30-40% della tariffa complessiva).

Tutela del settore privato della raccolta

Definire i criteri di assimilazione rappresenta, inoltre, un'operazione essenziale per **dare certezze al settore privato della raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali**, che svolge una funzione di servizio essenziale per le imprese, ma che si trova ad operare spesso entro confini incerti, che possono dipendere da decisioni anche arbitrarie delle amministrazioni locali.

Non s'intende chiaramente sminuire la funzione del servizio pubblico, che deve però mantenere le sue caratteristiche proprie, senza cercare di monopolizzare spazi che devono essere lasciati aperti alla competizione di tutti gli operatori, pubblici e privati, su un piano di parità. Il produttore deve essere libero in tal caso di scegliere il servizio più conveniente, eventualmente optando per quello pubblico, ma nell'ambito di una convenzione e non di un'imposizione fiscale, come peraltro era già previsto nella delibera interministeriale del 1984.



Da questo punto di vista, dunque, il **decreto rappresenta un presupposto indispensabile per la tutela dei principi di libera concorrenza, efficienza, economicità e sostenibilità economica.**

Il tema dell'assimilazione dei rifiuti, e quindi dei criteri di applicazione della tassa rifiuti alle imprese, si inserisce pertanto a pieno diritto nella più ampia tematica della produttività ed efficienza del sistema-Paese, il cui miglioramento viene concordemente indicato come una delle priorità dell'agenda politica. Ciò implica che il settore privato della gestione dei rifiuti non deve essere penalizzato da criteri di assimilazione che consentano l'intrusione di operatori pubblici che operano in regime di monopolio.

Questa considerazione deve essere vista anche in relazione alle attuali strategie di politiche industriali in campo ambientale e, segnatamente, a quelle inerenti la transizione verso un modello di economia "circolare". A questo proposito, in linea con tali obiettivi strategici, c'è da segnalare le performance il circuito privato ha garantito e garantisce per la corretta e virtuosa gestione della "risorsa rifiuto".

Secondo gli ultimi dati messi a disposizione nel rapporto Greentitaly, l'Italia è **oggi leader europeo nel riciclo industriale**: nel nostro Paese sono stati recuperati per essere avviati a riciclo 47 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi, il valore assoluto più elevato tra tutti i paesi europei (in Germania sono 43, in Francia 29).

Questa leadership è anche una leadership economica, perché l'industria del riciclo italiana è seconda sola alla Germania in termini di fatturato e addetti. E' perciò fondamentale non "sottrarre" risorse dal circuito privato senza adeguate e analoghe garanzie di performance che, a oggi, non si ritrovano nel circuito urbano (sappiamo infatti che l'Italia destina più di un terzo dei rifiuti urbani gestiti a smaltimento in discarica).

Pubblicità delle delibere di assimilazione

È di primaria importanza, infine, garantire la piena trasparenza dei criteri di assimilazione adottati dai singoli Comuni. Per questa ragione sarebbe opportuno indicare espressamente che **tali delibere siano pubblicate sul sito del comune che lo ha adottato insieme al Regolamento sulla tassa rifiuti.**

Non tutti i Comuni adottano questo regime di trasparenza, richiedendo addirittura in qualche occasione l'accesso agli atti per visionare il Regolamento in questione.



Considerazioni conclusive

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, la struttura dei criteri di assimilazione dovrebbe pertanto articolarsi su due livelli in ordine gerarchico:

1. **Criterio qualitativo - devono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti provenienti da locali ed aree ove si svolgono attività di produzione beni e locali aree, permanenti o temporanee, ad essi funzionalmente collegate, quali i magazzini di qualsiasi tipologia, come peraltro già previsto in sede TARI.** Per tali insediamenti rimarrebbero pertanto assimilabili i rifiuti prodotti da uffici, aree di servizio per il personale, mense, spacci.
2. **Criterio quantitativo – la soglia di quantità deve essere espressa nelle stesse unità ponderali in tutti i Comuni.** Essendo la ratio del limite quantitativo quella di riservare alla privativa pubblica le quantità che il servizio pubblico è effettivamente in grado di raccogliere e gestire, ovvero di destinare al mercato quelle quantità che sarebbe antieconomico per l'impresa smaltire a fronte della tassa, l'espressione più logica del criterio quantitativo sarebbe in tonnellate complessive per anno per singolo sito d'impresa. Il superamento della soglia deve comportare necessariamente la non assimilabilità di tutto il rifiuto prodotto e non della parte eccedente la soglia, perché in caso contrario la gestione sia del servizio pubblico che di quello privato risulterebbe gravata da oneri inutili e ingiustificabili.

In allegato si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli estratti di alcuni regolamenti comunali in materia TARI per evidenziare le difformità esistenti sul territorio nazionale in materia di criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, nonché sulle relative tariffe applicate.

Allegati

1. Confronto fra i Regolamenti Tari del comune di Perugia e di Bastia Umbra (rifiuti speciali non assimilabili)

Bastia Umbra	Perugia
<p>Penso debba essere ben precisato che riguardo alle aree in cui si svolgono le lavorazioni industriali e si producono rifiuti speciali, per tutto il locale, e non solo alcune parti, l'assimilazione non possa essere operata.</p> <p>Per quanto riguarda i magazzini collegati funzionalmente ai reparti produttivi, faccio notare cosa prevede il comune di Bastia Umbra:</p> <p><i>Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre alle aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per lo stoccaggio temporaneo di materie prime o semilavorati utilizzati o derivanti dal processo produttivo</i></p>	<p><i>Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali"</i> art. 6, c.1 del regolamento, e</p> <p><i>In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo</i></p>

2. Indagine sui criteri di assimilazione adottati dai Comuni della Provincia di Verona con maggiore presenza di attività produttive

COMUNE	CRITERIO QUALITATIVO	LIMITE QUANTITATIVO
VERONA	Sì	20KG/MQ
SAN BONIFACIO	Sì	IMBALLAGGI 100 KG/SETTIMANA SECCO NON RICICLABILE 240 LT/SETTIMANA UMIDO 480 LT/SETTIMANA
LEGNAGO	Sì	SECCO NON RICICLABILE FINO A 100 MQ 120 LT/SETTIMANA DA 100 A 500 MQ 240 LT/SETTIMANA DA 500 A 1000 MQ 450 LT/SETTIMANA DA 1000 A 5000 MQ 1100 LT/SETTIMANA OLTRE 5000 MQ 1100 LT/SETTIMANA UMIDO FINO A 500 MQ 120 LT/SETTIMANA DA 500 A 1000 MQ 240 LT/SETTIMANA OLTRE 1000 MQ 480 LT/SETTIMANA RIFIUTI RICICLABILI 240 LT/SETTIMANA OGNI 100 MQ RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 10 KG/SETTIMANA
SOMMACAMPAGNA	Sì	IMBALLAGGI 150KG/SETTIMANA UMIDO 480 LT/SETTIMANA SECCO NON RICICLABILE 1000 LT/SETTIMANA – 2920 KG/ANNO RIFIUTI PERICOLOSI 10 KG/SETTIMANA – 520 KG/ANNO
SAN MARTINO BUON ALBERGO	Sì	VETRO 370 t/ ANNO PLASTICA 80 T/ANNO CARTA/CARTONE 330 T/ANNO METALLI 15 T/ANNO
SAN GIOVANNI LUPATOTO	Sì	50 KG/MQ
VILLAFRANCA	Sì	IMBALLAGGI 3000 LT/SETTIMANA SCARTI LEGNO 480 LT/SETTIMANA RIFIUTO INDIFFERENZIATO 2000 LT/SETTIMANA APPARECCHIATURE INFORMATICHE 5 UNITA'/MESE OLI, GRASSI 2 LT/MESE MISCUGLI DI CEMENTO 10MC/MESE

3. Indagine sui criteri di assimilazione adottati dai Comuni della Provincia di Brescia con maggiore presenza di attività produttive

COMUNI	DEF. RIFIUTI ASSIMILATI	MAGAZZINI	AREE OPERATIVE SCOPERTE
ARTOGNE	art. 56 Reg. IUC	art. 64, comma 8: " Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni."	
AZZANO MELLA	art. 3 Reg. IUC	art. 10, comma 4: " Il Comune individua le aree di produzione dei rifiuti speciali non assimilabili e dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, viene applicata la riduzione nella misura del 30% sul coefficiente della sola quota variabile della tariffa."	
BAGNOLO MELLA		art. 43, comma 9: "per le utenze non domestiche riferite alla categoria 3 (autorimesse, magazzini senza vendita diretta) la superficie soggetta a TARI è determinata in base ai seguenti scaglioni: a) sino a 700 mq nessun abbattimento; b) con superficie compresa fra i 701 mq e fino a 1000 mq abbattimento del 30%; c) con superficie compresa fra i 1001 mq ed oltre abbattimento del 50%	art. 43, comma 11: "le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 15, 18, 19, 20 (attività industriali con capannoni di produzione), 21 aventi aree operative scoperte e limitatamente ad esse, è applicato un abbattimento della superficie pari al 50%".

<p>BARGHE</p>	<p>art. 16 Reg. IUC</p>	<p>art. 23, comma 6: " Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti: a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse; b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine; c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.</p> <p>Restano pertanto soggetti a tassazione i magazzini che risultino anche promiscuamente: a) non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica; b) funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali; c) fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali; d) destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o lungo termine, delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti; e) adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente; f) gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali".</p>	
<p>BERLINGO</p>	<p>art. 43 Reg. IUC</p>	<p>art. 50, comma 4:" Per i produttori di soli rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci , merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili.</p> <p>Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavori e/o prodotto finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica , dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi."</p>	

<p>BIONE</p>	<p>art. 16 Reg. IUC</p>	<p>art. 23, comma 6:" Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti: a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse; b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine; c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.</p> <p>Restano pertanto soggetti a tassazione i magazzini che risultino anche promiscuamente: a) non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica; b) funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali; c) fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali; d) destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o lungo termine, delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti; e) adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente; f) gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali".</p>	
<p>BOTTICINO</p>	<p>art. 17 Reg. IUC</p>	<p>art. 22, comma 3:" sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti: a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse; b) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali. Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente: a) non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica; b)</p>	<p>art. 22, comma 4:" Le superfici operative scoperte sulle quali sono installati impianti complessi a bassa presenza umana, ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da avviare al riciclo, sono computate al 20%, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente regolamento."</p>

		<p>funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;</p> <p>c) fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;</p> <p>d) gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali."</p>	
<p>CALCINATO</p>	<p>art. 35 Reg. IUC</p>	<p>art. 41, comma 1:" Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della quota parte di area dei magazzini intermedi alla produzione, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di materia prima, merci, prodotti finiti, semilavorati e comunque delle parti dell'area dove possa esservi presenza di persone fisiche trattandosi di aree e locali potenzialmente e presuntivamente produttivi di rifiuti speciali assimilati."</p>	<p>art. 41, comma 6:" Le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche (cd aree scoperte operative) sono computate nella misura del 50% della loro effettiva estensione".</p>
<p>BOVEZZO</p>	<p>art. 17 Reg. IUC</p>	<p>art. 26, comma 4:" Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani , l'individuazione è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche.</p> <p>% riduzione della superficie calpestabile per magazzini senza alcuna vendita diretta pari al 5%.</p>	
<p>CAPRIOLO</p>	<p>art. 3 Reg. TARI</p>	<p>art. 21-bis: " Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree nonché dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche."</p>	

<p>CARPENEDOLO</p>	<p>art. 49 Reg. IUC</p>	<p>art. 50, comma 2:" <u>non sono soggetti a tariffa</u> le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi, oltre ai <u>magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive</u>. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, gli altri magazzini e depositi, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie."</p>	<p>art. 37, comma 1:" non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio le aree scoperte delle utenze domestiche e le aree scoperte delle utenze non domestiche costituenti accessori o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa."</p>
<p>CASTELCOVATI</p>	<p>art. 3 Reg. IUC</p>	<p>art. 10, comma 5:" Sono inoltre esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). A tal fine si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui sopra i soli magazzini, posti all'interno delle medesime aree produttive, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.</p> <p>Restano pertanto assoggettati al tributo i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione dei rifiuti speciali cui gli stessi sono collegati. Sono soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente: a) non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica; b) funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali."</p>	
<p>CASTENEDOLO</p>	<p>art. 3, comma 4 Reg. TARI art. 5 Reg. Igiene urbana e gestione dei rifiuti</p>	<p>art. 9, comma 2, lett. b): "non sono soggette a tariffa i magazzini delle imprese che siano adibiti in modo esclusivo e durevole a ospitare sostanze o merci: i) destinate a essere lavorate o trasformate dall'impresa stessa in superfici di lavorazione non soggette al tributo ai sensi del primo comma; ii) e la cui lavorazione o trasformazione dia luogo a rifiuti speciali non assimilati; restano imponibili i magazzini che ospitano anche promiscuamente i prodotti dell'impresa o beni destinati a terzi".</p>	

<p>GAMBARA</p>	<p>art. 3 Reg. TARI</p>	<p>art. 10, comma 6:" Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della L. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche."</p>	
<p>GAVARDO</p>	<p>art. 3 Reg. IUC</p>	<p>art. 17, comma 3:" Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti: a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse; b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine; c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.</p> <p>Restano pertanto soggetti a tassazione i magazzini che risultino anche promiscuamente: a) non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica; b) funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali; c) fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali; d) destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o lungo termine, delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti; e) adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente; f) gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali".</p>	

GHEDI	art. 3 Reg. TARI Allegato A	<p>art. 7, comma 4: " sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti: a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse; b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine; c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali".</p>	
GUSSAGO	art. 11 Reg. TARI	<p>art. 18, comma 2-bis: " nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto dell'area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente asserviti alle zone di produzione di cui al comma 1 del presente articolo; per godere di tale esonero gli stessi magazzini devono essere occupati esclusivamente da materie prime e merci, la cui lavorazione genera prevalentemente rifiuti speciali non assimilabili. Sono assoggettati pertanto tutti i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano in via prevalente rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino".</p>	
ISORELLA		<p>art. 15, comma 6: " Sono considerati esenti i magazzini nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni: a) il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivamente delle materie prime e delle merci che vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui si formano rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino; b) il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di esso la produzione non potrebbe avere luogo, essendo necessario depositare in esso la materia prima dell'inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa</p>	

		<p>produzione, in attesa dell'indirizzamento di queste ultime verso magazzini di stoccaggio ovvero verso la rete distributiva."</p>	
LENO	art. 4 Reg. IUC	<p>art. 10, comma1: " nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti solidi ai sensi delle specifiche disposizioni normative, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Oltre alle suddette superfici <u>sono esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive</u>. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati i locali e le aree esclusivamente impiegati per lo stoccaggio o il deposito di materie prime da cui derivano i rifiuti speciali non assimilati. Di contro sono assoggettati al tributo i locali e le aree destinati al deposito o stoccaggio di prodotti o merci non derivanti da tale processo produttivo oppure destinati alla commercializzazione di prodotti finiti o alla successiva trasformazione che comporti produzione di rifiuti speciali assimilati".</p>	
LOGRATO		<p>art. 4, comma 8:"per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi".</p>	

<p>MACLODIO</p>		<p>art. 4, comma 8:" per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi".</p>	
<p>MANERBIO</p>	<p>art. 3, commi 4 e 5 Reg. IUC allegato A del Reg. IUC</p>		<p>art. 19, comma 5:" sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni: - aree scoperte produttive aziendali, in considerazione della loro minore idoneità a produrre rifiuti rispetto a quella dei locali chiusi, si applica una riduzione del 50%".</p>
<p>MONTE ISOLA</p>	<p>art. 17 Reg. IUC</p>	<p>art. 24, comma 2, lett. c):" non sono soggetti a tariffa i magazzini adibiti in modo esclusivo e durevole a ospitare sostanze destinate a essere lavorate o trasformate dalla stessa impresa all'interno di superfici ubicate nel medesimo compendio immobiliare e non soggette al tributo ai sensi del primo comma; restano imponibili i mgazzini che ospitano anche promiscuamente i prodotti dell'impresa o destinati a terzi."</p>	
<p>MONTICHIARI</p>	<p>art. 33, comma 4 Reg. IUC art. 47, comma 1, lett. h): "non sono soggetti al prelievo i locali dove viene svolta attività a ciclo chiuso e dove non è possibile riscontrare un'aprezzabile presenza umana....per le imprese che esercitano attività di autotrasporto e deposito merci per conto terzi: le aree dove</p>	<p>art. 33, comma 4: "sono esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti: a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse; b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente</p>	

	<p>si producono esclusivamente e solamente rifiuti da imballaggi terziari".</p>	<p>impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine; c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali."</p>	
<p>ORZINUOVI</p>		<p>art. 4, comma 8: " per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi".</p>	
<p>ORZIVECCHI</p>		<p>art. 4, comma 8: " per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi".</p>	

<p>PADENGHE SUL GARDA</p>	<p>art. 21 Reg. TARI</p>	<p>art. 26, comma 3:" Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività."</p>	
<p>PISOGNE</p>	<p>art. 3 Reg. IUC</p>	<p>art. 8, comma 2:" Per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, all'interno della quale si verificano tutte le seguenti condizioni: a) siano occupati da merci merceologicamente rientranti nella categoria di rifiuti speciali non assimilati; b) vi si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati; c) la lavorazione delle merci genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti e comunque delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche."</p>	
<p>POLAVENO</p>		<p>art. 15, comma 3 e 4 : " In caso di produzione promiscua in cui sia obiettivamente difficile determinare le superfici ove si formano i rifiuti si applica una riduzione percentuale rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. La percentuale di detassazione si applica anche ai magazzini."</p>	

<p>PRESEGLIE</p>	<p>art. 17 Reg. IUC</p>	<p>art. 24, comma 6:" art. 18, comma 3:" Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti: a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse; b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine; c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.</p> <p>Restano pertanto soggetti a tassazione i magazzini che risultino anche promiscuamente: a) non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica; b) funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali; c) fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali; d) destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o lungo termine, delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti; e) adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente; f) gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali".</p>	
<p>REMEDELLO</p>	<p>art. 3 Reg. TARI</p>	<p>art.8, comma 4:" Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche."</p>	

REZZATO		<p>art. 27, comma 4: " sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti: a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse; b) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali".</p>	
ROVATO	art. 16-bis Reg. TARI	<p>art. 16, comma 1, lett. e):" nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto dell'area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente asserviti alle zone di produzione di cui al comma 1 del presente articolo; per godere di tale esonero gli stessi magazzini devono essere occupati esclusivamente da materie prime e merci, la cui lavorazione genera prevalentemente rifiuti speciali non assimilabili. sono assoggettati pertanto tutti i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano in via prevalente rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino".</p>	
SALE MARASINO		<p>art. 10, comma 1:" Sono escluse dal tributo le superfici adibite a magazzino che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) sono ubicate in compendi condotti da un'unica impresa nei quali sono presenti superfici di lavorazione escluse dal tributo in quanto produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; b) siano destinate in modo esclusivo e durevole a ospitare materie prime e merci destinate alla lavorazione nelle predette superfici di lavorazione, con esclusione dei magazzini che ospitano anche promiscuamente i prodotti derivanti dall'attività produttiva."</p>	
TIGNALE		<p>art. 5, comma 5:" Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni.</p>	

TOSCOLANO MADERNO	art. 11 Reg. IUC	<p>art. 18, comma 3:" Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti: a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse; b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine; c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.</p> <p>Restano pertanto soggetti a tassazione i magazzini che risultino anche promiscuamente: a) non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica; b) funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali; c) fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali; d) destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o lungo termine, delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti; e) adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente; f) gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali".</p>	
VILLA CARCINA		<p>art. 43, comma 1: " per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche".</p>	

<p>VISANO</p>	<p>art. 53 Reg. IUC</p>	<p>art. 60, comma 7:" Sono considerati esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, che rispettano contestualmente i seguenti requisiti: a) il magazzino è utilizzato per il deposito temporaneo esclusivamente delle materie prime e delle merci che vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani; la presenza anche se in minima percentuale di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione del beneficio; b) il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di esso la produzione non potrebbe aver luogo, essendo necessario depositare in esso le materie prime del ciclo produttivo e le merci dopo la relativa produzione, in attesa dell'indirizzamento di queste ultime verso magazzini di stoccaggio ovvero verso la rete distributiva; c) i magazzini devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva ove si producono rifiuti speciali non assimilati e devono essere fisicamente adiacenti a questi."</p>	
<p>VILLACHIARA</p>		<p>art. 4, comma 8:" per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi".</p>	

VOBARNO	art. 40 Reg. IUC Allegato A	art. 47, comma 1-bis:" Sono considerati esclusi da tassazione i magazzini nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni: a) il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivamente delle materie prime e delle merci che vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino; b) il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di esso la produzione non potrebbe avere luogo, essendo necessario depositare in esso materie prime dell'inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa produzione, in attesa dell'indirizzamento di queste ultime verso magazzini in stoccaggio ovvero verso la rete distributiva; c) il magazzino deve essere ubicato nel medesimo insediamento e attiguo alle superfici produttive in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali; d) il magazzino deve essere gestito dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali."	
---------	--------------------------------	---	--

4. Tariffe applicate alle superfici di attività produttive – Area metropolitana Torinese

Uffici (cat. 11)

Comune	€/m ²
Leinì	2,31
San Mauro	3,69
Volpiano	3,75
Pianezza	4,10
Rivoli	4,51
Collegno	4,57
Moncalieri	5,22
Grugliasco	5,29
Chivasso	5,40
Caselle	5,40
Trofarello	5,55
Druento	5,65
Venaria	5,89
Alpignano	5,91
Brandizzo	6,22
Torino	6,72
Rivalta di Torino	7,22
Borgaro Torinese	7,38
Orbassano	7,53
Settimo Torinese	8,42
Nichelino	8,89
Beinasco	9,64

Attività industriali (cat. 20)

Comune	€/m ²
San Mauro	1,97
Volpiano	2,35
Pianezza	2,60
Leinì	2,64
Grugliasco	3,06
Moncalieri	3,16
Rivoli	3,23
Caselle	3,27
Trofarello	3,36
Alpignano	3,51
Venaria	3,56
Druento	4,02
Brandizzo	4,06
Collegno	4,18
Rivalta di Torino	4,37
Borgaro Torinese	4,47
Orbassano	4,56
Chivasso	4,64
Nichelino	5,38
Beinasco	5,83
Settimo Torinese	6,79
Torino	8,87

Magazzini (cat. 3)

Comune	€/m ²
Pianezza	1,69
Leinì	1,72
San Mauro	1,74
Grugliasco	1,78
Rivoli	2,06
Alpignano	2,13
Caselle	2,14
Moncalieri	2,18
Venaria	2,19
Brandizzo	2,32
Druento	2,51
Trofarello	2,58
Volpiano	2,64
Rivalta di Torino	2,64
Orbassano	2,85
Chivasso	2,91
Nichelino	2,97
Collegno	3,49
Settimo Torinese	3,51
Torino	3,80
Beinasco	4,17
Borgaro Torinese	5,83



5. Tariffe TARI 2016 Utenze Industriali – provincia di Napoli

COMUNE	Categoria attività	Tariffa (€/m2/anno)	Note
Comune di Caivano	20 - Attività industriali con capannoni di produzione	10,76	Il Comune di Caivano conferma, all'art. 6 co. 3 del regolamento TARI 2016, il principio in base al quale: <i>"In ogni caso la superficie tassabile non potrà essere inferiore al 10% della superficie dell'intero insediamento produttivo, comprensiva, quindi, dei locali e aree esclusi di cui all'art 4 comma 6 lett. a) del vigente regolamento e delle superfici sulle quali si producono rifiuti speciali tossici o nocivi alla salute"</i> . Il Comune ha sostanzialmente previsto una franchigia.
Comune di Acerra	Categorie di attività: E2 – Locali ed aree adibiti ad attività artigianali e industriali	7,98	
Comune di Pomigliano d'Arco	Categorie di attività: 20 - Attività industriali con capannoni di produzione	7,5423	

6. Estratto indagine Confindustria Toscana sud

[...]

Considerazioni finali

In sintesi, lo studio dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani per i Comuni delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, ha portato ai seguenti risultati per le tre province:

- La maggior parte dei Comuni della provincia di Arezzo non ha assimilato correttamente i rifiuti speciali agli urbani (78%);
- La maggior parte dei Comuni della provincia di Grosseto non ha assimilato correttamente i rifiuti speciali agli urbani (57%);
- La maggior parte dei Comuni della provincia di Siena non ha ancora portato a buon fine la richiesta di approfondimento e verte nella ingente fascia di quei Comuni che non hanno assimilato correttamente (78%).

	😊	☹️
AREZZO	22%	78%
GROSSETO	43%	57%
SIENA	22%	78%

Quindi per tutte e tre le province, la maggior parte dei Comuni non ha assimilato correttamente, nei regolamenti, i rifiuti speciali agli urbani poiché viene a mancare il criterio quantitativo di assimilazione.

UTENZE NON DOMESTICHE 2016		AREZZO	GROSSETO	SIENA
Categoria	Attività	Tariffa Totale 2016 [€/m ²]	Tariffa Totale 2016 [€/m ²]	Tariffa Totale 2016 [€/m ²]
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi	1,76	2,54	3,81
2	Cinematografi e teatri	1,44	1,98	2,88
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,63	2,22	3,07
4	Impianti sportivi	2,54	3,52	5,05
4 bis	Distributori carburanti	2,37	3,52	5,05
4 ter	Campeggi	2,32	3,52	5,05
5	Stabilimenti balneari	-	2,77	4,22
6	Esposizioni, autosaloni	1,75	2,27	3,49
7	Alberghi con ristoranti	4,15	6,59	8,47
8	Alberghi senza ristoranti	3,74	4,96	5,88
8 bis	Agriturismo, case appartamenti, vacanze	2,73	-	-
9	Case di cura e di riposo, carceri e caserme	3,70	6,00	6,02
10	Ospedali	3,87	6,74	5,63
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,42	6,06	8,12
12	Banche e istituti di credito	2,70	3,49	10,27
13	Negozi di abbigliamento, calzature	3,57	5,13	7,62
13 bis	Libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,76	5,13	7,62

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,49	5,93	7,73
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,70	3,68	5,88
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,99	6,58	8,52
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,49	4,83	6,61
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,89	4,16	5,52
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,62	5,23	5,60
20	Attività industriali con capannone di produzione	2,45	3,43	4,96
20 bis	Attività industriali orafe con capannone di produzione	2,29	-	-
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,47	3,50	4,77
21 bis	Attività artigianali di prestazione di servizi	2,36	-	-
21 ter	Attività artigianali orafe di produzione	2,25	-	-
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14,72	17,29	18,39
22 bis	Rosticcerie	11,03	-	-
23	Mense, birrerie, amburgherie	12,18	12,55	15,12
24	Bar, caffè, pasticceria	10,07	12,86	15,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,34	9,60	10,86
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,83	9,59	10,43
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13,56	21,58	17,93
28	Ipermercati di generi misti	6,21	8,30	12,49
29	Banchi di mercato generi alimentari	13,39	26,35	41,03
30	Discoteche, night club	4,84	7,12	12,04

Tutte le tariffe non domestiche di Arezzo risultano le più basse

Quasi tutte le tariffe non domestiche di Siena risultano le più alte